



COMUNE DI PESARO

Direzione U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni
Direzione U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni

Ordinanza N° 723 del 19/06/2020

Oggetto: **ZTL MARE 2020 - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI - PARZIALE RETTIFICA ORD 710/2020**

Premesso che la delibera di Giunta Comunale n. 58/2003, parzialmente modificata dalla delibera di Giunta Comunale n. 110/2014, approvava l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) lungo Viale Trieste e nelle vie limitrofe, durante il periodo estivo.

Richiamata la delibera n. 91 del 26/05/2020 che conferma e modifica la delibera n. 58/2003 in relazione alla "Regolamentazione della circolazione veicolare in viale Trieste mediante l'istituzione di un'area pedonale, nel tratto compreso tra viale Zara/via Ninchi e tra viale Marconi/viale Pola, e l'istituzione di una zona traffico limitato nei tratti viale della Repubblica/viale Zara, via Ninchi/viale Marconi, viale Pola/viale Gorizia e vie di accesso a viale Trieste da viale Trento".

Visto che nella delibera si specifica che la zona a traffico limitato sarà istituita, in relazione all'isola pedonale, dal mese di giugno sino al 27 settembre 2020 compreso, nei seguenti orari: dalle ore 21.00 alle ore 07.00 senza limitazioni per tutti i giorni della settimana, festività comprese. Le zone a traffico limitato di viale Trieste saranno comprese nei tratti tra viale della Repubblica/viale Zara, via Ninchi/viale Marconi, viale Pola/viale Gorizia e vie di accesso a viale Trieste da viale Trento.

Vista la richiesta di ordinanza presentata dall'Assessore Enzo Belloni (prot.52794/2020)

Visto il Decreto Legislativo n.285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada i cui articoli 6 e 7 demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 35 del 01/10/2019 con il quale allo scrivente sono state conferite le funzioni di direzione della U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni;

ORDINA

Zona a Traffico Limitato

in cui il transito e la sosta sono consentiti solamente ai



veicoli autorizzati.

1) dal 19 giugno fino al 7 settembre compreso: dalle 21 di venerdì alle ore 7 del sabato, dalle 21 del sabato alle ore 7 della domenica, dalle 21 della domenica alle ore 7 del lunedì e giorni festivi

Viale Trieste

tratto compreso tra viale della Repubblica-viale Zara e tra viale Pola e viale Gorizia

Viale Giacomo Lanfranco

tratto compreso tra viale Trieste e viale Trento

Viale Zara

tratto compreso tra viale Trieste e viale Trento

Viale Pola

tratto compreso tra viale Trieste e Viale Trento

Viale Rovereto

tratto compreso tra viale Trieste e Viale Trento

Viale Monfalcone

tratto compreso tra viale Trieste e Viale Trento

Via Mario Paterni

tratto compreso tra Viale Trieste e Viale Trento

2) dal 19 giugno fino al 7 settembre tutti i giorni, compresi i giorni festivi, dalle ore 21 alle ore 7 del giorno successivo

Viale Trieste

tratto compreso tra via Ninchi e viale Marconi

Viale Dante Alighieri

tratto compreso tra Viale Trieste e Viale Trento

Viale Marconi

tratto compreso tra Viale Trieste e Viale Trento

Il transito e la sosta alla ZTL saranno consentiti:

- ai veicoli per il trasporto dei disabili,
- ai velocipedi a due o più ruote,
- ai ciclomotori e motocicli a motore spento condotti a mano,
- agli autorizzati: residenti, dimoranti, alloggiati presso gli alberghi o case private purché esibiscano il relativo permesso comprensivo di timbro a secco, rilasciato dal Comando di P.L.;
- ai veicoli adibiti al trasporto merci, artigiani ed installatori in possesso del contrassegno per l'accesso alla Z.T.L. del Centro Storico, nel rispetto della segnaletica vigente;
- ai veicoli a servizio di coloro che per accertate ed inderogabili esigenze abbiano necessità di accedere alla Z.T.L. Mare purché esibiscano il relativo permesso comprensivo di timbro a secco, rilasciato dal Comando di P.L.;
- ai veicoli di servizio del Comune di Pesaro, di Marche Multiservizi Spa, ASPES Spa, di ADRIABUS, agli autobus e pullman, ai taxi;
- ai veicoli di polizia e di soccorso.

Il transito in ZTL è vietato ai mezzi di portata superiore a 3,5 t.

Il transito dei mezzi in ZTL è consentito ad una velocità non superiore a 10 km/h.

Per gli alloggiati presso gli alberghi, le autorizzazioni saranno rilasciate dalla Direzione del complesso ricettivo; questa dovrà rilasciare i permessi, comprensivi di timbro a secco posto dal Comando di P.L., per accedere e sostare in zona a traffico limitato mare esclusivamente agli ospiti della struttura.



I permessi dovranno avere i dati identificativi dell'attività ricettiva che ha proceduto al rilascio ed il numero di camera corrispondente.

Gli agenti accertatori possono in qualsiasi momento verificare presso le strutture ricettive che il proprietario o coloro che potrebbero avere disponibilità del veicolo risultino tra gli ospiti dell'albergo.

Il rilascio di autorizzazioni a soggetti diversi dagli ospiti della struttura comporterà per il responsabile ed il proprietario o proprietari dell'albergo come obbligati in solido, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per abusiva circolazione o sosta in zona a traffico limitato nei confronti dei conducenti dei veicoli che circolino e/o sostino esponendo contrassegno rilasciato dall'albergatore senza che vi siano i requisiti di ospite della struttura ricettiva o dal quale non sia identificabile l'attività ricettiva che ha provveduto al rilascio o ancora per coloro che espongono autorizzazioni per le quali sono state rilasciate copie duplicate sulla base di una denuncia di smarrimento mentre coloro che attesteranno una falsa dichiarazione risponderanno di illecito penale.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, relativamente al rilascio delle autorizzazioni e modalità procedurali e sanzionatorie, s'invia a quanto indicato nell'ordinanza che disciplina la Z.T.L. del Centro Storico n. 172/2008 del 01/02/08 e s.m.i.

La U.O. Pronto Intervento è incaricata della posa della relativa segnaletica orizzontale e/o verticale, ed il Comando di Polizia Locale della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza. Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online per il tempo stabilito dalla Legge.

Responsabile del Procedimento – d.ssa Barbara Savelli.

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche. In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente - Direzione U.O. Gest. Viabilità
temporanea
GALDENZI GIANNI LUCA MARCO / ArubaPEC
S.p.A.

Proposta numero: 778